



SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI.  
LEGALITÀ E SICUREZZA.  
EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

IL RESPONSABILE

Ai Comuni della Regione Emilia-Romagna  
Inviato tramite PEC

Oggetto: Fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge regionale n. 24/2001, art. 56 – indicazioni operative

### 1. Premessa

Nel presente documento si deve intendere:

- fondo di cui alla legge n. 13/1989: "fondo statale";
- fondo di cui all'art. 56 della legge regionale n. 24/2001 (così come modificato dalla legge regionale n. 24 del 13/12/2013 – BUR n. 46 del 13/12/2013): "fondo regionale".

La legge regionale n. 24/2013 ha modificato il testo dell'art. 56 della legge regionale n. 24/2001. Di seguito c'è il confronto tra il vecchio testo dell'art. 56 e il nuovo testo riformulato dalla legge regionale n. 24/2013:

LR 24/2001 – art. 56 (vecchio testo)	LR 24/2001 – art. 56 modificato dalla LR 24/2013 (nuovo testo)
Art. 56	Art. 56
Istituzione del fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche	Istituzione di un fondo regionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche
1. È istituito un fondo regionale per concorrere al sostegno finanziario degli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche.	1. È istituito un fondo regionale per finanziare gli interventi per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati).
2. Il fondo regionale di cui al comma 1 è destinato ad integrare le risorse finanziarie assegnate, per la medesima finalità, dallo Stato ai sensi dell'art. 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13, nell'ipotesi in cui le somme attribuite alla Regione non siano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno dei Comuni.	2. La Regione, sentiti i comuni:
3. La Giunta regionale, con il medesimo atto con il quale attribuisce ai Comuni le risorse statali, provvede anche alla ripartizione, in proporzione, delle risorse finanziarie del fondo regionale.	a) stabilisce i criteri di riparto e le modalità di trasferimento delle risorse ai comuni; b) definisce le forme di utilizzo delle risorse e le modalità di individuazione dei beneficiari, rispettando i limiti di accesso al contributo di cui alla legge n. 13 del 1989 e tenendo conto dei valori reddituali nella formazione delle graduatorie.
	3. I comuni provvedono alla gestione del fondo, attivano le procedure di individuazione dei beneficiari, quantificano ed erogano i contributi.

Viale A. Moro, 30 tel 051.527.3043  
40127 Bologna segreteria 051 527 3520/3754

E-Mail: [lavori pubblici@regione.emilia-romagna.it](mailto:lavori pubblici@regione.emilia-romagna.it)  
[lavori pubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:lavori pubblici@postacert.regione.emilia-romagna.it)

In seguito alla modifica:

- non esiste più il cofinanziamento regionale per il fondo statale
- è stato istituito un nuovo fondo regionale per finanziare interventi di abbattimento ed eliminazione delle barriere architettoniche
- il fondo regionale ha una propria disciplina e coesiste con il fondo statale

Il nuovo fondo regionale è stato disciplinato dalla DGR n. 171 del 17/02/2014 (non ancora pubblicata sul BUR).

## **2. Finalità**

I contributi sono concessi per finanziare interventi edilizi di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche di cui alla legge n. 13/1989.

## **3. Risorse**

Il fondo regionale è alimentato esclusivamente da fondi regionali.

Il fondo statale è alimentato esclusivamente da fondi statali.

## **4. Raccordo con la legge 13/1989**

Per quanto non disposto dalla sopra citata DGR n. 171/2014 si rimanda alle norme in materia di barriere architettoniche:

- legge n. 13/1989
- legge 27 febbraio 1989, n. 62
- circolare ministeriale del 22/06/1989
- decreto ministeriale n. 236/1989

Si rimanda anche:

- alla delibera della Giunta Regionale n. 706/2007 in materia di decesso dell'invalide (reperibile nella home page del software di gestione delle domande di contributo nel messaggio del 25/05/2007);

- al "Vademecum per la gestione del Fondo nazionale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche" contenuto nella pubblicazione "Il fondo per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche" (reperibile nella home page del software di gestione delle domande di contributo nel messaggio del 08/01/2008).

Tutta la normativa è reperibile nella home page del software di gestione delle domande di contributo:

**[https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/legge13\\_89](https://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/legge13_89)**

## **5. Criteri di gestione**

Nella tabella di seguito riportata si evidenziano gli elementi di diversità nella gestione del fondo regionale rispetto al fondo statale.

<b>Criteri di gestione</b>	<b>Fondo statale</b>	<b>Fondo regionale</b>
<b>Graduatoria</b>	<p>Precedenza agli invalidi “totali” con difficoltà di deambulazione.</p> <p>Gli invalidi “parziali” sono collocati nelle graduatorie dopo gli invalidi “totali”.</p> <p>All’interno delle due categorie di invalidi le domande sono ordinate <u>in base all’ordine temporale di presentazione.</u></p>	<p>Precedenza agli invalidi “totali” con difficoltà di deambulazione.</p> <p>Gli invalidi “parziali” sono collocati nelle graduatorie dopo gli invalidi “totali”.</p> <p>All’interno delle due categorie di invalidi le domande sono collocate <u>in ordine crescente di valore ISEE del nucleo familiare di cui l’invalido fa parte.</u></p> <p>Nel caso di domande con il medesimo valore ISEE, prevale il criterio temporale di presentazione della domanda al Comune.</p> <p>Nel caso di domande per la medesima opera presentate da più invalidi: si tiene conto del valore ISEE più basso</p> <p>Si tiene conto solo del valore ISEE dell’invalido richiedente nel caso di:</p> <p>a) opere da realizzarsi su parti comuni;</p> <p>b) domanda presentata da chi esercita la tutela, potestà, procura o amministrazione di sostegno sull’invalido;</p> <p>c) opere compiute a spese di soggetti diversi dall’invalido;</p>
<b>Importo del contributo</b>	<p>Nel caso di contributi concessi per la realizzazione della stessa opera, <u>l’erogazione complessiva non può superare la spesa effettivamente sostenuta.</u></p>	<p>Nel caso di contributi concessi per la realizzazione della stessa opera, <u>all’importo del contributo regionale deve essere detratto l’importo degli altri contributi</u> fino a concorrenza del contributo regionale.</p>

### 5.1 Valore ISEE

Per quello che riguarda l’ISEE del nucleo familiare di cui l’invalido fa parte, si deve fare riferimento al D.Lgs. 109/1998 e successive modificazioni e regolamentazioni, in attesa che entri in vigore la modifica dell’ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (G.U. n.19 del 24/01/2014).

## **5.2 Altri contributi**

All'importo del contributo del fondo regionale deve essere detratto l'importo dell'eventuale contributo concesso dal fondo statale nonché di altri contributi concessi per la realizzazione della medesima opera finanziata dal fondo regionale.

## **5.3 Graduatoria**

La graduatoria del fondo regionale rientra nella categoria delle "graduatorie aperte", con aggiornamento annuale.

## **5.4 Domanda di contributo**

Nel caso due o più invalidi presentino domanda per la medesima opera (in questo caso la domanda è unica e il contributo è unico): si tiene conto solo del valore ISEE più basso.

Ad esempio, nel caso di invalidi che abbiano la residenza in alloggi diversi appartenenti però al medesimo condominio e sia necessario fare un intervento edilizio nelle parti comuni.

Si tiene conto solo del valore ISEE del nucleo di cui l'invalido fa parte nel caso di:

- a) opere da realizzarsi su parti comuni;
- b) domanda presentata da chi esercita la tutela, potestà, procura o amministrazione di sostegno sull'invalido;
- c) opere compiute a spese di soggetti diversi dall'invalido.

Ad esempio:

- nel caso di intervento edilizio sulle parti comuni di un condominio, non si tiene conto del valore ISEE dei nuclei familiari degli altri condomini (diversi dall'invalido) che partecipano alla spesa dell'intervento;
- non si tiene conto del valore ISEE del nucleo del soggetto (diverso dall'invalido) che sostiene la spesa dell'intervento.

Gli invalidi che hanno già presentato in Comune la domanda per il fondo statale entro il 01/03/2014 non possono fare domanda anche per il fondo regionale, qualora si tratti del medesimo intervento edilizio.

A partire dal 02/03/2014 sarà possibile fare domanda sia per il fondo statale sia per il fondo regionale.

## **5.5 Assegnazione del contributo agli invalidi**

La Regione, nella delibera di riparto ai Comuni, può stabilire in quale percentuale la somma assegnata al Comune andrà ripartita alle due categorie di invalidi "totali" e "parziali". Ad esempio, la somma assegnata al Comune potrà essere assegnata per il 70% agli invalidi "totali" e per il restante 30% agli invalidi "parziali".

In caso di presenza sia di un finanziamento statale (per la graduatoria di cui al fondo statale) sia di un finanziamento regionale (per la graduatoria di cui al fondo regionale), il Comune procederà ad assegnare prima i fondi statali e successivamente i fondi regionali.

### 5.6 Economie

Le economie del fondo regionale realizzate a qualsiasi titolo sono trattenute dai Comuni e sono considerate come anticipo degli eventuali fondi futuri da assegnare.

### 6. Procedure

Nella tabella sotto riportata si evidenziano le procedure amministrativo – contabili previste dal fondo regionale e da quello statale.

<b>Tempistica</b>	<b>Fondo statale</b>	<b>Fondo regionale</b>
01/03	Termine presentazione domande	Termine presentazione domande
	Accertamenti del Comune	Accertamenti del Comune
31/03	Caricamento dati sul software e calcolo del contributo “assegnabile”	Caricamento dati sul software e calcolo del contributo “assegnabile”
01/04	Prelievo dati fabbisogno da parte della Regione	Prelievo dati fabbisogno da parte della Regione
30/04	Trasmissione del fabbisogno al Ministero	=====
	Fondi statali: decreto di concessione alle Regioni	=====
	Atti regionali di concessione/liquidazione fondi statali ai Comuni	Atti regionali di concessione/liquidazione fondi regionali ai Comuni
Entro 30 gg. dal riparto	Calcolo del contributo “assegnato”	Calcolo del contributo “assegnato”
Comunicazione importo fattura	Accertamenti del Comune	Accertamenti del Comune
Entro 15 gg. da comunicazione fattura	Calcolo del contributo “erogabile” ed erogazione	Calcolo del contributo “erogabile” ed erogazione
Economie	Trattenute a titolo di anticipo su fondi futuri	Trattenute a titolo di anticipo su fondi futuri

### 7. Controlli sulle autocertificazioni

Il Comune deve controllare almeno il 5% delle autocertificazioni presentate dal 02/03 al 01/03 di ogni anno. Tale valore deve essere arrotondato all’unità superiore.

### 8. Decorrenza della efficacia della DGR n. 171/2014

L’efficacia della DGR n. 171/2014 decorre dal 02/03/2014.

### 9. Software di gestione delle domande

Per agevolare la gestione delle domande di contributo del fondo regionale, il software di gestione delle domande del fondo nazionale sarà modificato nel senso di:

- gestire in modo unitario le domande di contributo sia del fondo regionale sia del fondo nazionale
- generare due graduatorie diverse per i due fondi

- gestire in modo distinto i fondi assegnati al fondo regionale e al fondo statale
- gestire in modo distinto i residui del fondo regionale e del fondo statale

### 9.1 Dati gestiti dal software di gestione delle domande

<b>Fondo statale</b>	<b>Fondo regionale</b>
<b>Domanda</b>	
dati identificativi della domanda	dati identificativi della domanda
dati anagrafici del richiedente	dati anagrafici del richiedente
dati dell'immobile	dati dell'immobile
dati anagrafici del disabile (se diverso dal richiedente)	dati anagrafici del disabile (se diverso dal richiedente)
=====	Valore ISEE del nucleo familiare
tipologia di invalidità (totale o parziale)	tipologia di invalidità (totale o parziale)
dati anagrafici dell'avente diritto al contributo (se diverso dal richiedente e dall'invalido)	dati anagrafici dell'avente diritto al contributo (se diverso dal richiedente e dall'invalido)
tipologia intervento edilizio	tipologia intervento edilizio
Importo: - altri contributi - contributi di cui alla DGR n. 171/2014	Importo: - altri contributi - contributi di cui alla legge 13/1989
Importo lavori preventivato	Importo lavori preventivato
L'importo del contributo assegnabile (determinato sulla base del preventivo): calcolato in automatico	L'importo del contributo assegnabile (determinato sulla base del preventivo): calcolato in automatico
Importo lavori fattura	Importo lavori fattura
l'importo del contributo erogabile (determinato sulla base della fattura): calcolato in automatico	l'importo del contributo erogabile (determinato sulla base della fattura): calcolato in automatico
Importo del contributo assegnato: calcolato in automatico	Importo del contributo assegnato: calcolato in automatico
Importo del contributo erogato: digitabile manualmente	Importo del contributo erogato: digitabile manualmente
<b>Fondo</b>	
Assegnazione contributo statale	Assegnazione contributo regionale: - quota per gli invalidi totali - quota per gli invalidi parziali
Assegnazione residuo statale	Assegnazione residuo regionale: - quota per gli invalidi totali - quota per gli invalidi parziali
<b>Graduatoria</b>	
Graduatoria statale	Graduatoria regionale
<b>Scarico domande</b>	
Scarico domande graduatoria statale	Scarico domande graduatoria regionale

**N.B.** Non è ancora possibile utilizzare il software né per l'inserimento delle domande del fondo statale né per l'inserimento delle domande del fondo regionale presentate dal 02/03/2014. Si provvederà con mail ad avvertire i Comuni quando il software sarà nuovamente utilizzabile.

## **9.2 Nuovi utenti del software**

I Comuni che non hanno ancora l'abilitazione all'uso del software di gestione delle domande del fondo statale devono mandare all'indirizzo [aschiassi@regione.emilia-romagna.it](mailto:aschiassi@regione.emilia-romagna.it) (Servizio regionale Opere e Lavori pubblici. Legalità e Sicurezza. Edilizia pubblica e privata.) una mail contenente i seguenti dati:

- ente richiedente (Comune, consorzio, unione di Comuni ecc)
- nome e cognome del funzionario utilizzatore
- indirizzo e-mail personale (non condiviso con altre persone) dell'utilizzatore del software

Nel caso l'ente richiedente gestisca più Comuni, è necessario anche l'elenco dei Comuni gestiti e gli estremi dell'atto comunale che ha demandato la gestione.

I Comuni che già utilizzano il software di gestione delle domande del fondo statale non devono fare nessuna richiesta di attivazione.

## **10. Modello di domanda**

L'allegato A) al presente documento contiene un modello di domanda valido sia per il fondo statale sia per il fondo regionale.

**N.B.** In rosso sono evidenziate le differenze rispetto al modello di domanda di cui alla precedente circolare PG/2003/53203 del 23/02/2007.

Il modello di domanda è scaricabile in formato word anche dalla home page del software di gestione delle domande.

## **11. Contatti**

Per informazioni potete contattare Andrea Schiassi (E-Mail [aschiassi@regione.emilia-romagna.it](mailto:aschiassi@regione.emilia-romagna.it) – tel 051/283043 - fax 051/283654) del Servizio regionale Opere e Lavori pubblici. Legalità e Sicurezza. Edilizia pubblica e privata.

Enrico Cocchi  
(firmato digitalmente)